



Città di Benevento

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale di Benevento

ORIGINALE

N.42

Del 11/12/2018

Oggetto: Approvazione del "Regolamento degli Artisti di Strada e la diffusione delle opere d'ingegno".

L'anno duemiladiciotto il giorno 11 del mese di dicembre alle ore 10,25 in Benevento, nella Sala adunanze consiliari di Palazzo Mosti, il Consiglio comunale si è riunito in seduta pubblica. Presiede il Presidente del Consiglio comunale Dr. Luigi De Minico. Risultano presenti, come dal seguente prospetto, n. 28 Consiglieri, assenti n. 5.

	P	A			P	A
MASTELLA M.CLEMENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MOLLICA	Anna Maria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AVERSANO Marcellino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAGLIA	Luca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CALLARO Patrizia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PARENTE	Renato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAPUANO Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PEDA'	Giuseppa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CHIUSOLO M. Grazia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PUZIO	Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DE MINICO Luigi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QUARANTIELLO	Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DE PIERRO Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REALE	Adriano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEL VECCHIO Raffaele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RUSSO	Angela	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DELLI CARRI Delia	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RUSSO	Anna Rita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DI DIO Italo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RUSSO	Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FARESE Marianna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SAGINARIO	Giuliana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FELEPPA Angelo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SCARINZI	Luigi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FIORETTI Floriana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SGUERA	Vincenzo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FRANZESE Domenico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TOMACIELLO	Annalisa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LAURO Vincenzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VARRICCHIO	M.Letizia	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LEPORE Cosimo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZANONE	Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LOMBARDI Romilda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Carmina Cotugno con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Sono altresì presenti gli Assessori :Ambrosone, Delcogliano, De Nigris, Del-Prete, Orlando, Pasquariello, Pieucci, Reale, Serluca.

Il Consiglio Comunale ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
D.ssa Maria Carmina Cotugno

Il Presidente del Consiglio
Dr. Luigi De Minico

Il Comune di Benevento riconosce l'arte in strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive, poiché è un'antica e nobile tradizione da salvaguardare e con un ruolo importante nella valorizzazione dei centri storici come luoghi di aggregazione sociale culturale.

Gli artisti con le loro esibizioni moltiplicano ed arricchiscono occasioni di incontro, comunicazione e socializzazione con gli spazi urbani.

Si è ravvisata la necessità di disciplinare l'esercizio di tale arte al fine di consentire manifestazioni che non arrechino disturbo e disagio alla vita dei cittadini, ma allo stesso tempo di garantire agli artisti la possibilità di esibirsi in condizioni di serenità e sicurezza.

Questo Comune intende riconoscere i diritti degli artisti di strada e valorizzare l'espressione artistica in tutte le sue forme, temperando il tutto con i diritti non solo dei residenti del centro storico ma di tutti i cittadini, nel rispetto dell'ordine, della sicurezza e delle normative vigenti, in particolare per quanto riguarda le emissioni rumorose, il diritto al riposo delle persone, l'utilizzo del suolo pubblico, la normale circolazione stradale e pedonale, il decoro e la pulizia degli spazi pubblici, stabilendo che sul territorio comunale l'arte di strada venga esercitata secondo il regolamento allegato.

Tanto premesso, si propone al Consiglio comunale l'approvazione del "Regolamento degli Artisti di Strada e la diffusione delle opere d'ingegno", composto da n. 15 articoli allegato, esprimendo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 del T.U.E.L. 267/2000.

Benevento,

Il Dirigente
Avv. Vincenzo Catalano



PRESENTI 28

Relaziona sull'argomento il Presidente della Commissione consiliare Cultura Consigliere Puzio;

Il Presidente pone in votazione l'argomento.

Esce dall'aula il Consigliere Feleppa. PRESENTI 27

Il Consiglio Comunale

Sentito la relazione del Presidente della Commissione consiliare Cultura Consigliere Puzio.

Vista la relazione riportata nelle premesse.

Visto il parere favorevole ex art. 49 T.U.E.L. 267/2000 espresso dal Dirigente competente.

Con Voti Unanimi (27 Voti favorevoli), resi per appello nominale

delibera

di approvare il “ Regolamento degli Artisti di Strada e la diffusione delle opere di ingegno”,
composto da n. 15 articoli che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Il tutto, come da fonoregistrazione allegata.



Città di Benevento

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ARTE DI STRADA E LA DIFFUSIONE DELLE OPERE D'INGEGNO

TITOLO I - ARTE DI STRADA

ART. 1

1. Il Comune di Benevento riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive.
2. Sono considerate "arti in strada" le attività artistiche e creative proprie delle arti, svolte individualmente o in gruppo, in spazi aperti al pubblico, secondo la seguente suddivisione:
 - a) Sono considerate "**espressioni artistiche in strada**" tutte le attività di cui al primo comma che non prevedono un corrispettivo predeterminato per la prestazione e/o un titolo di accesso per la partecipazione del pubblico, fermo restando la possibilità di raccogliere offerte libere.
Ad esclusivo titolo di esempio, senza carattere esaustivo, rientrano in questa categoria le attività di: acrobati, giocolieri, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori in strada, clowns, statue viventi, mimi, fachiri, burattinai, danzatori, musicisti, onemanband, street-band, madonnari.
 - b) sono considerati "**mestieri artistici in strada**" le attività di cui al primo comma finalizzate alla produzione e vendita al pubblico delle opere esclusivamente frutto dell'ingegno artistico di chi le propone quali, ad esempio: pittori, scultori, ritrattisti, fotografi, scultori di palloncini, truccatori. E' vietato esercitare l'attività di commercio su area pubblica, tranne per opere del proprio ingegno.
3. Dell'arte di strada fa parte lo spettacolo di strada, come definito nell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'art. 4 della L. 337/1968.
4. E' vietata l'attività diretta a speculare sull'altrui credulità o pregiudizi (indovini, ciarlatani, cartomanti e simili).
5. Sono, altresì, vietate tutte quelle attività che comportino pericolo o comprovato disagio ed incomodo per i cittadini, anche in relazione alle condizioni di tempo e di luogo da valutarsi da parte del Comune in relazione al caso concreto o ad esigenze contingenti.

ART. 2

1. L'arte di strada è esercitata sul territorio comunale nei limiti del presente regolamento previa denuncia di inizio attività. Per "spettacolo di strada" si intende l'attività spettacolare svolta sul territorio senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di "minimi" strumenti ad uso esclusivo degli artisti. Il numero degli addetti scritturati nell'attività deve essere inferiore a 5.
2. Per l'esercizio dello spettacolo di strada la denuncia di inizio attività deve essere presentata al SUAP, secondo il modello tipo predisposto dall'Ufficio.
3. La denuncia di inizio attività deve essere presentata 24 ore prima dell'esibizione e/o a mezzo PEC; dichiarando le generalità dell'artista o degli artisti, la scheda tecnica dello spettacolo, il tipo di spettacolo che intende proporre al pubblico ed il luogo e gli orari dello stesso, precisando se utilizzerà o meno strumenti musicali.
4. Nei termini di cui al comma precedente l'interessato dovrà presentare istanza di occupazione di suolo pubblico se necessaria.
5. Su richiesta dell'organo di vigilanza, l'artista dovrà esibire la prova dell'avvenuta presentazione della denuncia di inizio attività ed eventuale copia della concessione all'occupazione del suolo pubblico, se prevista.
6. La mancata o infedele presentazione della denuncia di inizio attività, ovvero la mancanza della concessione all'occupazione del suolo pubblico, qualora prevista, comporterà l'immediata sospensione dello spettacolo da parte dell'organo di vigilanza.

ART. 3

1. L'attività dell'arte di strada è consentita, secondo quanto previsto dal presente regolamento, nelle aree individuate con deliberazione di Giunta Comunale.
2. In ogni caso gli artisti non potranno costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli e/o dei pedoni e non potranno svolgere la loro attività davanti le entrate di chiese, istituti bancari, sedi delle forze dell'ordine e di pronto intervento ed in occasione di celebrazioni di manifestazioni pubbliche, religiose, di culto, politiche,

comizi e similari. Ai suonatori e cantanti è vietato esercitare in prossimità dei pubblici esercizi di somministrazione (ristoranti, pizzerie, bar e similari).

ART. 4

1. L'artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produce la spontanea disposizione definita "a cerchio" del pubblico potrà esibirsi per un massimo di 4 ore continuative per ciascuna rappresentazione; successivamente potrà esibirsi in altro luogo, distante almeno 500 mt.

ART. 5

1. L'esercizio delle espressioni artistiche in strada è libero su tutto il territorio cittadino; l'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada non è soggetta alla normativa in materia di occupazione di suolo pubblico fintantoché la superficie temporaneamente occupata non superi i 2 mq di occupazione e l'esibizione non si protragga oltre il tempo necessario secondo quanto previsto all'art. 4, 1° comma.

I mestieri artistici in strada di cui al secondo comma lettera b) dell'art.1 sono soggetti al versamento della Tosap e alla relativa regolamentazione; mentre le **"espressioni artistiche in strada"** non prevedono alcun pagamento.

L'occupazione del suolo pubblico prodotta da queste attività è di tipo temporaneo.

2. Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse, è consentita l'occupazione con quanto strettamente necessario allo spettacolo.

ART. 6

1. L'arte di strada è esercitata liberamente, nei limiti del presente regolamento e nelle aree individuate con delibera della Giunta Comunale, assicurando:

1.1. il rispetto della quiete pubblica e dei limiti di legge delle emissioni sonore;

1.2. la normale circolazione stradale e pedonale;

1.3. gli accessi alle abitazioni e alle attività;

1.4. la pulizia e il decoro del suolo pubblico, delle infrastrutture e degli arredi presenti;

1.5. di non ledere l'immagine della località e gli interessi della collettività locale.

2. E' assolutamente vietato esibirsi mediante l'uso di fiamme libere (es. mangiafuoco) e di apparecchi di amplificazione se non specificamente autorizzati nel rispetto dei limiti imposti alle attività di allietamento.

3. L'esercizio di tecniche di disegno sul suolo (c.d. madonnari) deve essere effettuato su teli amovibili in modo da non danneggiare il piano di calpestio dello spazio concesso in uso.

4. L'esercizio dell'arte di strada non potrà essere svolto all'interno di aree mercatali o lungo i percorsi fieristici in occasione del loro svolgimento.

5. Sono in ogni caso proibite le esibizioni contrarie all'ordine pubblico, al buon costume o che arrechino disturbo della quiete pubblica, nonché quelle che prevedano l'utilizzo o l'esposizione di animali.

ART. 7

1. Le denunce di inizio attività vengono esaminate in base all'ordine cronologico di ricevimento e sono autorizzate in base alla disponibilità dell'area.

2. In caso siano presentate più istanze per la medesima area e per il medesimo arco temporale le stesse verranno accolte in base all'ordine cronologico di presentazione.

ART. 8

1. L'artista di strada è responsabile, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, del mantenimento della pulizia dello spazio concesso in uso, di eventuali danneggiamenti al piano di calpestio o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica.

2. Per le espressioni artistiche in strada non è possibile richiedere il pagamento di biglietti, ticket o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per l'esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera; mentre per le espressioni dei "mestieri artistici in strada" è possibile richiedere un corrispettivo in denaro per l'esibizione.

ART. 9

1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità se non in osservanza delle norme vigenti; è consentita la vendita di prodotti di ingegno relativi all'espressione artistica, ai sensi e nel rispetto di tutta la vigente normativa in materia (a titolo esemplificativo: ritratti, compact disc, dipinti, oggettistica fatta a mano, disegni, ecc).

ART.10

1. L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti.

2. Per i mestieri comportanti rischi personali, l'artista assume ogni relativa responsabilità, per sé e per eventuali collaboratori, e deve tenere comportamenti di prudenza e perizia e, in ogni caso, non coinvolgere soggetti estranei alla propria attività.

TITOLO II - OPERE D'INGEGNO

ART.11

1. Per opera d'ingegno a carattere creativo si intende la realizzazione di un'opera frutto della propria creatività potenzialmente tutelata dalla L. n. 633/1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", la cui vendita viene effettuata direttamente in loco dall'autore.

2. E' ammessa l'occupazione del suolo pubblico, esclusivamente sugli spazi indicati all'art. 12, 1° comma, del presente regolamento, per la realizzazione ed esposizione delle proprie opere d'arte e dell'ingegno a carattere creativo quali disegni, quadri, pitture, ritratti e simili.

3. Non è ammessa l'occupazione del suolo pubblico e delle aree private soggette a pubblico passaggio per le attività di costruzione e di vendita di oggetti artigianali vari (bigiotteria, oggetti in legno, bambole, fiori di stoffa, ecc.), nonché per tutte quelle attività che comportano l'intervento diretto sul corpo umano o su animali sia temporanee che permanenti (es.: massaggi, tatuaggi, pitture su corpo, ecc.).

4. E' vietata l'esposizione e la vendita di opere di qualsiasi natura che sono lesive del pubblico decoro, della pubblica decenza e dell'immagine cittadina.

ART.12

1. L'esercizio dell'attività di cui all'art. 11 su suolo pubblico o privato soggetto a pubblico passaggio è soggetto al rilascio della relativa concessione di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. Le domande volte al rilascio della relativa concessione dovranno pervenire al SUAP, di norma, almeno 15 giorni prima dell'effettiva occupazione e non prima dei 30 giorni antecedenti alla stessa. Le domande pervenute prima dei 30 giorni antecedenti l'effettiva occupazione non saranno prese in considerazione e dovranno essere riproposte nei termini predetti. Il predetto termine dei 30 giorni antecedenti alla data di occupazione può essere derogato per le occupazioni legate ad eventi che per la loro natura siano ricorrenti in più periodi dell'anno o che abbiano carattere di particolare complessità.

3. Le domande dovranno essere corredate della seguente documentazione:

1. dichiarazione ai fini della legge antimafia;

2. autocertificazione relativa a:

2.1. luogo e sede di residenza italiana;

2.2. possesso di eventuali titoli di studio o merito artistico, riconoscimenti, ecc.;

2.3. assenza dell'aspetto commerciale o imprenditoriale dell'iniziativa;

3. fotocopia del permesso di soggiorno per gli stranieri extracomunitari;

4. fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente.

Se l'istanza è stata presentata incompleta, l'integrazione della medesima dovrà pervenire all'Ufficio richiedente del Comune entro 8 giorni dalla richiesta di integrazione, pena il mancato accoglimento della stessa.

ART.13

1. Gli artisti di cui all'articolo 11 devono vendere esclusivamente le opere realizzate, anche sul posto, dal titolare della concessione, che dovrà esporre il prezzo finale della stessa.

2. La concessione dà diritto a:

- 2.1 esercitare esclusivamente l'attività specifica di pittore – ritrattista/scultore;
- 2.2 vendere quadri, ritratti, tele e simili realizzati esclusivamente dal titolare della concessione;
- 2.3 tenere presso il suolo concesso in uso gli strumenti e attrezzature necessarie all'attività medesima.
3. L'attività permessa può essere svolta esclusivamente dalla persona autorizzata, che può farsi coadiuvare da un familiare o altra persona indicata nella domanda e successivamente nella concessione.
4. In caso di manifestazioni organizzate dal Comune, che implica il coinvolgimento della zona oggetto di autorizzazione, la stessa deve essere lasciata libera e nessun indennizzo sarà dovuto al titolare della concessione, salvo il rimborso dell'onere già versato.

TITOLO III – SANZIONI

ART.14

1. Ferma restando l'applicazione della legge quando il fatto costituisca più grave illecito, la violazione delle norme sopra riportate, ovvero l'esercizio dell'arte di strada o la realizzazione, esposizione e la vendita di opere del proprio ingegno a carattere creativo senza concessione dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche ovvero senza la presentazione di comunicazione di inizio attività è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00.
2. L'esercizio dell'arte di strada o la realizzazione, esposizione e la vendita di opere del proprio ingegno a carattere creativo che avvenga al di fuori degli spazi autorizzati è punito con una sanzione amministrativa da euro 75,00 a euro 250,00.
3. Le sanzioni sono da applicarsi con le modalità e i criteri previsti dalla normativa vigente in materia.
4. Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa, in ogni caso d'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento senza il possesso della concessione ovvero dichiarazione di inizio attività, gli agenti accertatori dell'infrazione provvederanno alla rimozione e custodia degli oggetti.
5. L'autorità amministrativa, con ordinanza-ingiunzione, potrà disporre la confisca amministrativa delle cose utilizzate a commettere la violazione e deve disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.
6. Per quanto sopra previsto si osservano le procedure di cui alla normativa vigente in materia.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15

1. Il presente regolamento si applica agli artisti che esercitano l'arte di strada così come definita dagli articoli precedenti ed a chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, anche realizzate in occasione dell'occupazione del suolo pubblico autorizzata ai sensi del vigente regolamento.
2. Il presente regolamento non si applica:
 - 2.1. agli artisti di strada che operano in locali o aree private non soggette al pubblico passaggio;
 - 2.2. alle attività di intrattenimento su area pubblica, organizzate con carattere di imprenditorialità (concerti, intrattenimenti musicali, ecc.), alle bande musicali e agli esercenti le attività dello spettacolo viaggiante, soggetti alla licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.;
 - 2.3. alle attività di commercio su area pubblica in quanto rientrante in specifica normativa;
 - 2.4. alle attività che manchino di una specifica connotazione artistica;
 - 2.5. agli artigiani che effettuano la vendita su area pubblica dei loro prodotti;
 - 2.6. agli artigiani che svolgono su area pubblica attività di prestazione di servizi (arrotino, ombrellaio, lustrascarpe, ecc.);
 - 2.7. a chiunque effettui, a qualunque titolo e in qualsiasi forma, anche senza fini di lucro, la vendita o cessione di prodotti diversi da quelli di cui al comma precedente.
3. Il Sindaco, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti ovvero per temperare la valorizzazione dell'espressione artistica con le esigenze della collettività locale, con propria ordinanza può vietare temporaneamente l'arte di strada ovvero introdurre ulteriori limiti,

condizioni e modalità al suo esercizio, nonché disporre limitazioni e/o condizioni alla vendita di opere dell'ingegno a carattere creativo per contemperare la valorizzazione dell'espressione artistica con le esigenze della collettività.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.



QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEGLI ARTISTI DI STRADA E LA DIFFUSIONE DELLE OPERE DI INGEGNO.

relaziona il presidente della commissione, consigliere Puzio. Prego.

CONSIGLIERE PUZIO: saluto il sindaco, il presidente, gli assessori e i consiglieri tutti. Il regolamento degli artisti di strada e la diffusione delle opere di ingegno è stato pensato per gettare le basi, per lo svolgimento civile delle attività relative alle espressioni artistiche e dei mestieri artistici in strada.

Partendo proprio dalla definizione di questi due concetti, in questo modo, infatti è possibile distinguere quali siano le attività legittimamente consentite da quelle non ammesse. Il regolamento prevede l'istituto della denuncia di inizio attività, da presentare al Suap entro 24 ore precedenti e le modalità con le quali effettuare tale denuncia. L'arte di strada è quella sostanzialmente svolta in assenza di palcoscenico e allestimenti, di attrezzatura apprezzabilmente, l'espressione mestieri artistici si intende riferita ai professionisti di arti figurative. In entrambi i casi la [...] del regolamento è quella della tutela dell'espressione artistica, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, libera circolazione di veicoli e cittadini, decoro urbano, limitazione delle emissioni sonore. Il regolamento sancisce gli intervalli di tempo nei quali è possibile dare vita a tali manifestazioni, stabilisce le responsabilità in caso di contrattempi, prevede le sanzioni in caso di inadempimento. Esso si completa con l'importante capitolo dedicato alle opere di ingegno, la cui definizione è riportata al riferimento normativo della legge 633/41, sulla protezione del diritto d'autore. Gli artisti che si esibiranno nella nostra città e che come occuperanno il suolo pubblico, per la vendita di opere figurative, dovranno farlo nel rispetto di tale legge. Il regolamento è il presupposto fondamentale per l'organizzazione di vari eventi, che potranno essere organizzati sul nostro territorio e porteranno sicuramente dei grossi benefici.

PRESIDENTE DE MINICO: grazie presidente. C'è qualche intervento? Passiamo direttamente alla votazione.

SEGRETARIO:

sindaco Mastella (favorevole)

consigliere Aversano (favorevole)

consigliere Callaro (favorevole)

consigliere Capuano (favorevole)

consigliere Chiusolo (favorevole)

consigliere De Minico (favorevole)

consigliere De Pierro (favorevole)

consigliere Del Vecchio (favorevole)

consigliere Delli Carri (assente)

consigliere Di Dio (favorevole)

consigliere Farese (favorevole)

consigliere Feleppa (favorevole)

consigliere Fioretti (favorevole)

consigliere Franzese (favorevole)

consigliere Lauro (favorevole)

consigliere Lepore (favorevole)

consigliere Lombardi (favorevole)

consigliere Mollica (favorevole)

consigliere Paglia (favorevole)

consigliere Parente (favorevole)

consigliere Pedà (assente)

consigliere Puzio (favorevole)

consigliere Quarantiello (favorevole)

consigliere Reale (favorevole)

consigliere Russo Angela (assente)

consigliere Russo Annarita (favorevole)

consigliere Russo Giovanni (favorevole)

consigliere Saginario (favorevole)

consigliere Scarinzi (favorevole)

consigliere Sguera Vincenzo (assente)

consigliere Tomaciello (favorevole)

consigliere Varricchio (assente)

consigliere Zanone (favorevole)

PRESIDENTE DE MINICO: all'unanimità il quinto punto all'ordine del giorno approvato. Passiamo



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno **19 DIC. 2018** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N..... del Reg. Pubbl.)

19 DIC. 2018
Li

Il Messo Comunale

Ist. Amm.vo
Messo Notificatore
Giovanni Santamaria

Il Segretario Generale

D.ssa Maria Carmina Cotugno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, T.U. 267/2000);
- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Li

Il Segretario Generale

D.ssa Maria Carmina Cotugno